Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 5 settembre 1964** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare « alla memoria » concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana.

Decreto presidenziale 9 marzo 1964
registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1964
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 99

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BIASINI Francesco, nato ad Esine (Brescia) il 5 giugno 1922, partigiano combattente. — Circondato da un gruppo di nemici, si difendeva con sommo coraggio. Dopo essere stato gravemente ferito veniva catturato. Sottoposto alle più crudeli sevizie, non si lasciava sfuggire la benchè minima rivelazione. Condannato alla pena capitale, affrontava la morte con fierezza. — Montagna Costaro di Esine, 21 agosto 1944.

(5786)

Decreto presidenziale 9 marzo 1964
registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1964
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 98

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

ALBERTOLI Gianpiero, nato a Castelveccana (Varese) il 15 agosto 1920, partigiano combattente. — Catturato dal nemico, sopportava le più crudeli sevizie senza il minimo tentennamento. Condannato alla pena capitale, affrontava la morte da eroe. — Brissago Valtravaglia, 7 ottobre 1944.

(5785)

Ricompensa al valor militare concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

Decreto presidenziale 12 gennaio 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1964
registro n. 2 Presidenza, foglio n. 29

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

VESCOVI Giulio Valentino, nato ad Asiago (Vicenza) il 27 maggio 1921, partigiano combattente. — Valoroso comandante di Brigata, rimasto accerchiato da preponderanti forze nemiche, in condizioni quanto mai difficili, alla testa dei suoi uomini muoveva all'attacco, con indomito coraggio e supremo sprezzo del pericolo, riuscendo ad infrangere ogni resistenza e ad attestarsi su posizioni più favorevoli. — Malga Fiara, 24 luglio 1944.

(5424)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 agosto 1964, n. 717.

Modifiche alla legge 30 luglio 1959, n. 595, concernente norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 595, è sostituito dal seguente:

« I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di ospedali, istituti di cura in genere, mattatoi e cimiteri sono approvati:

a) dal Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, se l'intera opera è di importo superiore a lire 500 milioni;

b) dal medico provinciale o dal veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni: di concerto con il provveditore alle opere pubbliche, se l'intera opera è di importo compreso tra lire 100 milioni e lire 500 milioni; di concerto con l'ingegnere capo del Genio civile, se l'intera opera è di importo non superiore a lire 100 milioni.

Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:

a) il Consiglio provinciale di sanità ed il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche, se la spesa totale è compresa tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;

b) il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, se la spesa totale è superiore a lire 500 milioni ».

Art. 2.

L'articolo 2 della stessa legge 30 luglio 1959, n. 595, è sostituito dal seguente:

« I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche sono approvati:

a) dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la sanità, se l'intera opera è di importo superiore a lire 500 milioni;

b) dal provveditore alle opere pubbliche, di concerto con il medico provinciale, se l'intera opera è di importo compreso tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;

c) dall'ingegnere capo del Genio civile, di concerto con il medico provinciale o con il veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni, se l'intera opera è di importo non superiore a lire 100 milioni.

Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:

a) il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche e il Consiglio provinciale di sanità, se la spesa totale è compresa tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;

b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio superiore di sanità se la spesa totale è superiore a lire 500 milioni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — MARIOTTI — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 10 agosto 1964, n. 718.

Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 agosto 1963, n. 1329, sui ciechi civili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i minorati della vista, che siano titolari di assegno a vita alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, la maggiorazione di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è concessa d'ufficio, ferme restando le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

Gli accertamenti della cecità assoluta o del residuo visivo previsti dal citato articolo 9 saranno eseguiti, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dalle Commissioni medico-oculistiche di cui all'articolo successivo.

Art. 2.

L'articolo 11 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è modificato come segue:

« L'accertamento della cecità e del residuo visivo è effettuato da apposita Commissione provinciale, nominata dal medico provinciale e composta di tre medici, di cui uno scelto dallo stesso medico provinciale con funzioni di presidente e due oculisti, designati, rispettivamente, dall'Opera nazionale per i ciechi civili e dall'Unione italiana dei ciechi.

Oltre al presidente e ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi il presidente e i componenti supplenti.

Il presidente e i componenti durano in carica tre anni.

Ove necessario, su richiesta dell'Opera nazionale per i ciechi civili, possono essere costituite più Commissioni nella stessa Provincia, che operino ciascuna per un settore di popolazione non superiore a 500.000 abitanti.

Per la composizione, la nomina e la durata delle dette Commissioni si applicano le norme dei commi precedenti.

Gli onorari dovuti ai medici per gli accertamenti di cui al primo comma sono corrisposti dall'Opera nazionale per i ciechi civili a proprio carico ».

Art. 3.

L'articolo 12 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è modificato come segue:

« Il parere della Commissione di cui all'articolo precedente, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro per la sanità e composta di:

a) un direttore di clinica oculistica e, quale suo supplente, un funzionario medico dei ruoli del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale;

b) un primario ospedaliero oculista designato dall'Opera nazionale per i ciechi civili;

c) un medico oculista designato dall'Unione italiana dei ciechi.

La Commissione superiore è presieduta dal sanitario indicato alla lettera *a*) del comma precedente. Il presidente e i componenti durano in carica tre anni.

In caso di necessità la Commissione può essere ampliata ed articolata, su proposta dell'Opera, in diverse sottocommissioni i cui componenti, designati dagli enti di cui al primo comma, sono nominati dal Ministro per la sanità ».

Art. 4.

Le Commissioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 dovranno essere costituite entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Le Commissioni medico-oculistiche provinciali hanno sede presso istituti pubblici sanitari o pubblici ospedali scelti dall'Opera nazionale per i ciechi civili e con essa convenzionati oppure, eccezionalmente, presso ambulatori oculistici privati scelti dall'Opera e convenzionati con la medesima.

Nei capoluoghi di Regione le Commissioni predette possono aver sede presso gli Uffici regionali dell'Opera.

Le funzioni di segretario delle Commissioni sono esplicate da funzionari dell'Ufficio del medico provinciale o da funzionari della Prefettura e nei capoluoghi di Regione da funzionari degli Uffici regionali dell'Opera.

Per le attività delle Commissioni medico-oculistiche provinciali e per i collegamenti con gli uffici regionali dell'Opera competenti valgono le norme contenute negli articoli 18 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

La visita domiciliare prevista dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, può essere effettuata da un sanitario delegato dalla Commissione medico-oculistica.

La Commissione superiore ha sede negli uffici centrali dell'Opera ovvero presso un istituto pubblico sanitario della capitale, convenzionato con l'Ente.

Un funzionario della sede centrale dell'Opera esplica le mansioni di segretario della Commissione superiore.

Le determinazioni dei Collegi medici sono adottate con l'intervento di tutti i componenti.

Art. 6.

All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, è aggiunto il seguente comma:

« Oltre al presidente e ai componenti effettivi sono designati e nominati, negli stessi modi, i supplenti in egual numero degli effettivi medesimi; il presidente supplente è designato dal Ministro per l'interno ».

Art. 7.

Nei riguardi dei minorati previsti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, la revisione delle condizioni di assistibilità, di cui al secondo comma dell'articolo medesimo, dovrà essere effettuata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Le domande di concessione dell'assegno a vita presentate prima dell'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e i ricorsi prodotti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, non ancora definiti all'atto dell'entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, sono esaminati rispettivamente dal Comitato centrale per le pensioni ai ciechi civili e dalla Commissione di revisione previsti dagli articoli 24 e 25 del regolamento medesimo.

Per l'esame di tali domande e ricorsi pendenti e ad esaurimento dei medesimi, il Comitato centrale è integrato da un sanitario oculista effettivo e da uno supplente; la Commissione di revisione è integrata da due sanitari oculisti. Detti sanitari sono nominati dal Presidente dell'Opera nazionale ciechi civili.

Negli stessi modi vengono integrati i Comitati straordinari previsti dall'articolo 24, comma nono, del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

Art. 9.

Il Comitato e la Commissione, integrati ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, e limitatamente ai casi ivi previsti, deliberano la concessione dell'assegno a vita, per il periodo precedente all'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66, alle condizioni di assistibilità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32.

Per il periodo successivo all'entrata in vigore della citata legge 10 febbraio 1962, n. 66, detti organi deliberano la concessione della pensione, alle condizioni di assistibilità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, semprechè a corredo dell'istanza o del ricorso, esista la documentazione dell'accertamento oculistico effettuato da un medico specialista fiduciario dell'Opera nazionale ciechi civili.

Ove detta documentazione non sia acquisita, l'accertamento della minorazione visiva sarà effettuato da un medico specialista incaricato dall'Opera nazionale ciechi civili.

Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge l'Opera dispone accertamenti sulla

persistenza delle condizioni di assistibilità, in ordine alla minorazione visiva, dei beneficiari degli assegni o pensioni concessi ai sensi del presente articolo.

Detti accertamenti saranno effettuati dalle Commissioni medico-oculistiche con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

Art. 10.

E' abrogata ogni disposizione legislativa e regolamentare incompatibile con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — COLOMBO — DELLE FAVE — MARIOTTI — GUI — TREMELLONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 10 agosto 1964, n. 719.
Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I libri di testo, compresi quelli per ciechi, sono forniti gratuitamente agli alunni delle scuole elementari, sia statali, sia autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Per l'anno scolastico 1963-64 il prezzo di copertina dei cinque libri di lettura e dei tre libri sussidiari non può superare complessivamente la somma di L. 7.450.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, è stabilito il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi.

Con le stesse modalità possono essere modificate le avvertenze per la realizzazione tecnica di libri di testo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1955, n. 1388.

Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero della pubblica istruzione sul prezzo di copertina sarà praticato uno sconto.

Art. 2.

Il Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con quello per l'industria e per il commercio, è autorizzato a modificare, anno per anno, ove occorra, in relazione al variare dei costi, i prezzi di cui al precedente articolo 1, nonchè a stabilire le norme per l'attuazione dello sconto e a fissare i termini, le modalità e quanto altro occorra per l'acquisto e la distribuzione dei libri.

Art. 3.

In relazione all'onere, sostenuto negli anni scolastici 1962-63 e 1963-64 per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare e a quello da sostenere per lo stesso titolo nell'anno scolastico 1964-1965, lo stanziamento di L. 12.837.000.000 previsto per il triennio dal 1962 al 1965, di cui all'articolo 35 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è aumentato di L. 6 miliardi.

All'onere di L. 6 miliardi, di cui al comma precedente, si provvede con riduzione del fondo destinato alla copertura dei provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio relativo al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — GUI — PIERACCINI — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 10 agosto 1964, n. 720.
Aumento del contributo statale per le spese di funzionamento dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo statale annuo, fissato in L. 28.000.000 dalla legge 18 ottobre 1955, n. 1059, e dall'articolo 44 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per le spese di funzionamento dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, è elevato, dall'esercizio finanziario 1963-64, a L. 48.000.000.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo iscritto nel capitolo 259 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e nei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 agosto 1964.

Sostituzione di un componente il Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 1963, con il quale il dott. Pietro Severino Goletti è stato nominato, in rappresentanza della Corte dei conti, componente del Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per la durata di un quadriennio;

Considerato che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Goletti, occorre procedere alla sua sostituzione nell'incarico anzidetto;

Vista la designazione formulata dalla Corte dei conti;

Visto l'articolo 7 del regio decreto legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

Decreta:

Il prof. dott. Elia Rossi Passavanti è nominato, in rappresentanza della Corte dei conti, componente del Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il rimanente periodo del quadriennio in corso, in sostituzione del dott. Pietro Severino Goletti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 agosto 1964

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

(6981)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1964.

Trasferimento parziale dell'abitato di Bianco (Reggio Calabria) ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al trasferimento parziale dell'abitato di Bianco, in provincia di Reggio Calabria, minacciato da movimento franoso;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo addetto al Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro, espresso con voto n. 784, emesso nell'adunanza del 20 settembre 1963;

Decreta:

L'abitato di Bianco è ammesso al beneficio del trasferimento parziale, limitatamente al rione Bombile, a' termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1964

Il Ministro per i lavori pubblici
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1964
Registro n. 34, foglio n. 17

(6979)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1964.

Integrazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, concernente la delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Chiese.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, numero 7118 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955) col quale furono delimitati, ai sensi della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959 i perimetri del bacino imbrifero montano dell'Oglio, di quello del Mella e di quello del Chiese, come sono indicati nella corografia al 100.000, vistata in data 12 ottobre 1954 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, facente parte integrante del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1955, n. 4371 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 156 del 9 luglio 1955) col quale a rettifica del precedente decreto furono inclusi nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Oglio, a termini del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 o in quanto rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, alcuni Comuni della provincia di Bergamo che nel citato decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, erroneamente erano stati inclusi nell'ambito del bacino imbrifero montano del Chiese;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1956, n. 3322 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 218 del 31 agosto 1956), con il quale ad integrazione dell'art. 4, lettera *B*), del citato decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, venne precisato che il comune di Marmentino (Brescia) è anche compreso nel perimetro del bacino imbrifero montano del Chiese;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1958, n. 453 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 169 del 4 luglio 1958 con il quale ad integrazione

dell'art. 4, lettera *B*), del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, venne precisato che il comune di Barghe (Brescia) è anche compreso nel perimetro del bacino imbrifero montano del Chiese;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1960, n. 3572, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 69 del 21 marzo 1960 con il quale ad integrazione dell'art. 4 - lettera *B*) del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, venne precisato che del comune di Nuvolento (provincia Brescia), scisso nei due comuni di Nuvolento e Paitone, solo il comune di Paitone è anche compreso in parte nell'ambito del bacino imbrifero montano del Chiese, mentre il comune di Nuvolento non è interessato dalla delimitazione del perimetro dello stesso bacino;

Ritenuto che da una accurata revisione del perimetro del bacino imbrifero montano del Chiese delimitato a quota 500 nonchè dei limiti territoriali dei comuni di Roè Volciano e di Villanova sul Clisi, in provincia di Brescia, è risultato che il loro territorio, in minima parte, rientra nel perimetro di tale bacino;

che, per involontario errore materiale, i Comuni anzidetti non furono inclusi nell'elenco dei Comuni facenti parte del bacino imbrifero montano del Chiese;

che, pertanto, occorre precisare che parte del territorio dei comuni di Roè Volciano e di Villanova sul Clisi rientra nel perimetro del bacino imbrifero montano del Chiese, come delimitato nella corografia 1:100.000 che fa parte integrante del presente decreto;

che, altresì, è da integrare la lettera *B*) dell'art. 4 del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118 sotto la quale sono elencati i Comuni della provincia di Brescia compresi in tutto o in parte nel perimetro dello stesso bacino, ai sensi del secondo e quinto comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visti i rapporti in data 30 giugno 1960, n. 1196, 10 febbraio 1962, n. 284 e 18 aprile 1962, n. 68 dell'Ufficio idrografico del Po - Sezione di Milano;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto 15 novembre 1963, n. 2092:

Decreta:

Art. 1.

Ad integrazione dell'art. 4, lettera *B*), del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955, è precisato che i comuni di Roè Volciano e di Villanova sul Clisi, in provincia di Brescia, hanno i loro territori compresi in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del Chiese. ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, come risulta dalla corografia 1:100.000 facente parte del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia che ne fa parte integrante rimane visibile presso il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione di Milano dell'Ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 21 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(6975)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere ed esercizi pubblici della provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, *sub* 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per il personale retribuito in tutto o in parte a percentuale, cottimo o provvigione, dipendente da aziende alberghiere ed esercizi pubblici della provincia di Cremona sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

p. *Il Ministro*: GATTO

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale retribuito in tutto o in parte a percentuale, a cottimo o a provvigione, dipendente da aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Cremona.

a) *Personale dipendente da caffè, bars ed esercizi similari*

Categoria del personale	Esercizi di 1ª 2ª categoria	Altri esercizi
Capo servizio o capo cameriere	55.000	52.000
Cameriere uomo o donna	43.000	41.000

b) *Personale dipendente da ristoranti, trattorie, mense ed esercizi similari*

Categoria del personale	Categorie di esercizi			
	1ª categ.	2ª categoria	3ª e 4ª categoria	altri esercizi
Capo servizio o capo cameriere	55.000	52.000	49.000	46.000
Cameriere uomo o donna	48.000	45.000	43.000	40.000
Aiuto cameriere uomo o donna	38.000	35.000	33.000	30.000

c) *Personale dipendente da alberghi, pensioni, locande, ed esercizi similari*

Categoria del personale	Categorie di esercizi			
	Alberghi 1ª categ.	Alberghi di 2ª categoria e pensioni e locande di 1ª categ.	Alberghi di 3ª e 4ª cat. e pensioni e locande di 2ª e 3ª cat.	altri esercizi
1ª *Categoria* (capi camerieri, capi cuochi, portieri di notte che conoscono almeno 3 lingue, barista unico negli alberghi di 1ª categoria	56.000	53.000	50.000	47.000
2ª *Categoria* (camerieri, cuochi, portieri, baristi)	50.000	47.000	44.000	41.000
3ª *Categoria* (tutto il rimanente personale compreso quello femminile	45.000	42.000	39.000	36.000
Personale maschile e femminile inferiore ai 18 anni	28.000	27.000	26.000	24.000

Note:

1) Le retribuzioni medie di cui alle tabelle suddette sono calcolate per mese ragguagliato a 26 giornate.

2) Le retribuzioni medie di cui alle tabelle suddette sono comprensive della 13ª mensilità e gratifica natalizia, delle festività nazionali, infrasettimanali, dei compensi per lavoro straordinario e dei valori del vitto e dell'alloggio.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
GATTO

(6913)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1964.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere della provincia di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori. ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, *sub* 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *a*) e *b*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere della provincia di Savona, sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1964

Il Ministro: Bosco

Tabella delle retribuzioni medie per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere della provincia di Savona.

CATEGORIE DEL PERSONALE	Categorie degli esercizi	dal 1°/10 al 30/4	dal 1°/5 al 30/9
1ª *Categoria* « A »:			
Maitre con almeno 4 dipendenti, chef de rang, capo cuoco con almeno 4 dipendenti capi partita, capi cuoco o cuoca con almeno 4 dipendenti, primo portiere . . .	Alberghi di 1ª .	72.000	98.000
	Alberghi di 2ª e pensioni di 1ª	66.000	88.000
	Alberghi di 3ª e pensioni di 2ª	60.000	82.000
	Alberghi di 4ª, pensioni di 3ª e locande . .	56.000	78.000
1ª *Categoria* « B »:			
Maitre con meno di 4 dipendenti, chef de rang, sotto capo cuoco, pasticciere .	Alberghi di 1ª .	60.000	81.000
	Alberghi di 2ª e pensioni di 1ª	55.000	73.000
	Alberghi di 3ª e pensioni di 2ª	50.000	63.000
	Alberghi di 4ª, pensioni di 3ª e locande . .	48.000	66.000
2ª *Categoria*:			
Cameriere capo personale sala o 3° maitre esercizi 1ª cat. cuoco capo partita portiere unico, barman, chef d'étage, chef trancheur, chef ai vini, cameriere capo squadra o cameriere generico, uomo o donna, facchino ai piani, cameriere ai piani, in quelle aziende ove non presti servizio alcun facchino ai piani, 1° aiuto cuoco, uomo-donna, guardarobiera con consegne, lavandaio, governante, secondo portiere . . .	Alberghi di 1ª .	50.000	68.000
	Alberghi di 2ª e pensioni di 1ª	46.000	62.000
	Alberghi di 3ª e pensioni di 2ª	40.000	55.000
	Alberghi di 4ª, pensioni di 3ª e locande . .	38.000	52.000
3ª *Categoria*:			
Demi chef d'étage, 2° barman, vice cameriere capo squadra o demi chef, cameriere ai piani, 2° aiuto cuoco, facchino di cucina, cassaruoliere, argentiere, lava piatti, officiere, guardarobiere senza consegne, stiratrice, ascensorista o commissioniere anziano, aiuto cameriere (commis) al bar ai piani, conduttore, facchino-portiere, anche con mansioni di conduttore, guardia notte, aiuti al cantiniere, dispensiere, caffettiere, guardaroba, lavanderia, personale di fatica, tuttofare, aiuto facchino, giardiniere, addetto alle caldaie elettricista, falegname lucidatore, muratore, verniciatore, autista, sorvegliante garage, portiere notte, conduttore con lingue, cantiniere, dispensiere, caffettiere, uomo-donna portiere di notte, aiuto cameriere ai piani, ascensorista o commissioniere aiuto cameriere sala, aiuto stiratrice, aiuto cameriere di sgombro	Alberghi di 1ª .	38.000	50.000
	Alberghi di 2ª e pensioni di 1ª	37.000	49.000
	Alberghi di 3ª e pensioni di 2ª	33.000	45.000
	Alberghi di 4ª, pensioni di 3ª e locande . .	32.000	44.000

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

(6914)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1964.

Autorizzazione alla Società in nome collettivo « Fratelli Marchese » magazzini generali di Savona, ad introdurre merci estere in un capannone del proprio Magazzino generale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1961, con il quale la Società in nome collettivo « Fratelli Marchese », con sede in Savona, via Venezia n. 5, è stata autorizzata ad istituire e gestire in Savona, frazione Legino, un Magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Vista la istanza in data 23 ottobre 1963, con la quale la Società sopracitata ha chiesto di essere autorizzata

ad introdurre merci estere nel capannone del suddetto Magazzino generale contrassegnato con il n. 2 nella planimetria allegata all'istanza stessa;

Visto il parere favorevole espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona con deliberazione n. 9/397 del 14 novembre 1963;

Decreta:

Art. 1.

La Società in nome collettivo « Fratelli Marchese », con sede in Savona, via Venezia n. 5, è autorizzata ad introdurre merci estere nel capannone del proprio Magazzino generale di Savona, contrassegnato con il numero 2 nella planimetria allegata all'istanza di cui alle premesse.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito di merci estere nel capannone sopracitato sono applicate le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1964

p. Il Ministro per l'industria e per il commercio
DE' COCCI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(6958)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1964.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito non in maniera fissa, dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Grosseto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, *sub* 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 838, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori le retribuzioni medie per il personale retribuito non in misura fissa, dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Grosseto sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella dei salari medi per il personale non impiegatizio retribuito non in misura fissa dipendente da aziende alberghiere della provincia di Grosseto.

A) *Valevole per le aziende della zona litoranea*

Qualifiche di lavoratori secondo il punteggio di merito	Alta stagione: giugno - settembre			Bassa stagione: ottobre - maggio		
	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria Pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 3ª e 4ª categoria Pensioni di 2ª e 3ª categoria	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria Pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 3ª e 4ª categoria Pensioni di 2ª e 3ª categoria
17 - 15	123.000	106.000	95.000	85.000	79.500	—
14 - 11	100.000	90.000	81.500	74.000	66.000	60.000
10 - 9	80.000	73.000	65.100	60.500	54.300	50.000
8 - 7	69.000	63.500	56.500	53.000	47.500	42.000
6 - 5 - 4	50.000	46.000	43.000	39.000	36.100	32.000

B) *Valevole per le aziende di Grosseto e provincia non comprese nella tabella* A

Qualifiche di lavoratori secondo il punteggio di merito	Alta stagione: giugno - settembre			Bassa stagione: ottobre - maggio		
	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria Pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 3ª e 4ª categoria Pensioni di 2ª e 3ª categoria	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria Pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 3ª e 4ª categoria Pensioni di 2ª e 3ª categoria
17 - 15	100.000	93.000	—	80.000	77.500	—
14 - 11	90.200	84.500	77.500	70.000	65.100	59.000
10 - 9	73.000	68.000	62.000	58.000	53.000	48.500
8 - 7	61.000	57.500	51.500	51.000	46.500	41.000
6 - 5 - 4	46.000	43.500	41.500	38.000	34.500	31.000

Note: S'intende per «zona litoranea» la fascia costiera, profonda km. 6, comprendente anche i comuni di Monte Argentario e Isola del Giglio con esclusione della città di Orbetello.

Le retribuzioni medie, come sopra determinate, s'intendono comprensive del valore del vitto e dell'alloggio, del rateo della gratifica natalizia e di ogni altro elemento comunque partecipante alla costituzione delle retribuzioni globalmente percepite dai lavoratori.

Le presenti retribuzioni medie sono ragguagliate a n. 26 giornate lavorative mensili.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(6915)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1964.

Determinazione delle retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali per il personale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, *sub* 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 69, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione Case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori le retribuzioni medie per il personale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Salerno, sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° gennaio 1964.

Roma, addì 10 agosto 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Salerno

Categorie del personale	Alberghi di lusso e di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria	Alberghi di 3ª categoria pensioni di 1ª e 2ª categoria	Alberghi di 4ª categoria locande e pensioni di 3ª categoria
1ª categoria	60.000	45.000	—	—
2ª categoria	45.000	37.000	33.000	—
3ª categoria	37.000	33.000	30.000	20.000

Nota: Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono calcolate per mese ragguagliato a 26 giornate e sono comprensive di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione specificati nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, con inclusione dei ratei per ferie, tredicesima mensilità, festività, vitto ed alloggio.

Dette retribuzioni medie hanno esclusivo riferimento al personale delle aziende alberghiere non retribuito in misura fissa.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(6925)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1964.

Determinazione delle retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere e dai pubblici esercizi della provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, *sub* 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione Case per lavoratori, le retribuzioni medie per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere e dai pubblici esercizi della provincia di Reggio Calabria, sono determinate nelle misure indicate nelle tabelle *A*, *B*, e *C*, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° gennaio 1964.

Roma, addì 10 agosto 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabelle dei salari medi convenzionali per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Reggio Calabria.

TABELLA A - *Alberghi e locande*

Personale	Esercizi di			
	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.	ª categ.
1ª categoria	44.000	42.000	39.000	31.000
2ª categoria	41.000	38.000	36.000	31.000
3ª categoria	35.000	34.000	32.000	31.000

TABELLA B - *Ristoranti, trattorie e tavole calde*

Personale	Esercizi di			
	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.	4ª categ.
1ª categoria	57.000	54.000	48.000	34.000
2ª categoria	48.000	46.000	41.000	34.000
3ª categoria	40.000	38.000	34.000	34.000

TABELLA C - *Bar, caffè ed esercizi similari*

Personale	Esercizi di			
	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.	4ª categ.
1ª categoria	48.000	45.000	40.000	31.000
2ª categoria	40.000	35.000	32.000	31.000
3ª categoria	31.000	31.000	31.000	31.000

Note: I salari medi convenzionali di cui alle tabelle A e B sono comprensivi del valore delle somministrazioni in natura e quelli di cui alla tabella C delle mance.

Le retribuzioni medie in questione sono altresì comprensive della tredicesima mensilità, dell'indennità per ferie e delle maggiorazioni per festività nazionali ed infrasettimanali e sono calcolate per mese, ragguagliato a 26 giorni.

In caso di assenza dal lavoro inferiore a 15 giorni nel mese la contribuzione dovrà essere commisurata sull'intero mese. Se invece l'assenza è superiore ai 15 giorni ma inferiore al mese, la contribuzione sarà limitata a soli 15 giorni.

La giornata lavorativa si calcola per intero qualunque sia il numero delle ore lavorate.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(6922)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di Pavia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e lo Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Pavia;

Decreta:

Per la provincia di Pavia si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comune di Canneto Pavese, per le località Montuè, Ca' Bassa, Croce, Chiesa, Vigalone, Beria, Fornace, Cavè, Caccialupo, Bernini, Montenevolo, La Croce, Casone, Castiolo, Ca' Borra, Malaspina, Roncole;

comune di Castana, per le località Portico, Colombi, Cassinazza, Costa, Gaetano, Ghezzi, Barbieri, Lunghi, Moro, Ozzola, Cervo, Pedrini;

comune di Casteggio, per l'intero territorio comunale;

comune di Castello d'Agogna, per la località Val Lunga;

comune di Corvino San Quirico, per tutto il territorio comunale a sud della statale n. 10 Padana inferiore;

comune di Menconico, per l'intero territorio comunale;

comune di Montebello della Battaglia, per l'intero territorio comunale;

comune di Montescano, per l'intero territorio comunale;

comune di Montesegale, per le località Molino, Sanguignano e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Montù Beccaria, per l'intero territorio comunale;

comune di Mornico Losana, per l'intero territorio comunale;

comune di Mortara, per le località Cascina della Ca', Montericco, Casone Sant'Albino;

comune di Oliva Gessi, per l'intero territorio comunale;

comune di Pietra de' Giorgi, per l'intero territorio comunale;

comune di Ponte Nizza, per le località Trebbiano Nizza, Lomello, Molino Possessione, e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Romagnese, per la località Crotta di Là;

comune di Santa Margherita di Staffora, per l'intero territorio comunale;

comune di Torricella Verzate, per l'intero territorio comunale;

comune di Val di Nizza, per le località Nizza Superiore, Nizza, Casarasco, Croce, Piaggio;

comune di Varzi, per le località Castellaro, Cella;

comune di Zavattarello, per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6926)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di Parma, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e lo Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Parma;

Decreta:

Per la provincia di Parma si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le se-

guenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comune di Albareto, per le località Buzzò, Pieve di Campi;

comune di Bardi, per le località Boccolo dei Tassi, Dugara, Campello, Credarola, Casanova, Segarati, Noveglia, Gravago, Vischeto, Costagemignana, Caprile, Faggio, Pione e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Berceto, per le località Ghiare, Valzella, Pagazzano, Pietramogolana, Scorza;

comune di Bore, per le località Felloni, Metti, Pozzolo, Ralli, Rovina, Salvi, Franchi, Fiori, Orsi, Zermani, Pratogrande, Costa Pelata;

comune di Borgo di Taro, per le località Brunelli, Tiedoli, Belforte, Pontolo, San Vincenzo, Baselica;

comune di Calestano, per le località Fragno, Borsano, Cassiolo, Marzolara;

comune di Compiano, per le località Strela, Roncodesiderio, Caboara;

comune di Corniglio, per le località Lago, Polita, Sivizzo, Agna di Rividulano, Beduzzo, Curatico, Miano, Prella, Petrignacola, Pugnetolo, Signatico, Vestana;

comune di Felino, per le località Barbiano, San Ilaro di Baganza, Cevola, Boschi di Felino;

comune di Fidenza, per le località Cogolonchio, Siccomonte, Pieve Cusignano, Tabiano di Fidenza;

comune di Fornovo di Taro, per le località Cafragna, Ricò, Citerna, Piantonia, Sivizzano, Respiccio, Neviano dei Rossi e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Langhirano, per le località Manzano, Castrignano, Schianchi, Cozzano, Riano. Quinzano, Mattaleto, Strognano, Manfredelli, Tordenaso, Casatico, Vidiana, Taviano di Castrignano, Torre, Arola;

comune di Lesignano de' Bagni, per le località San Michele Cavana, Mulazzano, Faviano, Rivalta, Stadirano;

comune di Medesano, per le località Roccalanzola, Visiano, Santa Lucia, Felegara, Sant'Andrea Miano, Varano Marchesi;

comune di Monchio delle Corti, per le località Ceda, Lugagnano, Vecciatica, Rigoso, Aneta, Riana, Casarola e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Neviano degli Arduini, per le località Lupazzano, Orzale, Scurano, Torrione, Val Toccana, Vezzano, Provazzano, Bazzano, Urzano, Cedogno, Lodrignano, Mediano, Ceretolo, e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Noceto, per le località Costamezzana, Gabbiano;

comune di Palanzano, per le località Caneto, Ranzano. Ruzzano, Selvanizza, Trevignano, Zibana, La Latta, Pratopiano, Valcieca, Nirone e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Pellegrino Parmense, per le località Careno, Castellaro, Iggio, Casalino, Grotta, Mariano, Rigollo, Nocivelli, Besozzola, Aione, Varone, Ceriato e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Sala Baganza, per le località San Vitale Baganza, Limido;

comune di Salsomaggiore Terme, per le località Cangelasio, Mazzano, San Vittore, Contignaco, Tabiano, Bargone, Scipione, Salsominore, Banzola e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Solignano, per le località Fosio, Serventi, Boio, Specchio, Marbreto, Carpadasco, Caselle, Oriano, Trauzzi, Bragadora, Prelerna;

comune di Terenzo, per le località Casola, Corniana, Selva, Goiano, Marzano, Cella di Palmia, Lesignano Palmia, Baruzzo, Castello, Bardone, Brune, Cazzola, Ozzanello, Pozzolo, Cattani;

comune di Tizzano Val Parma, per le località Albazzano, Anzolla, Capoponte, Carpaneto, La Costa, Fontanafredda, Capriglio, Pietta, Reno, Isola, Moragnano, Musiaria Inferiore e Superiore, Carrobbio, Verzume, Antoniola;

comune di Traversetolo, per le località Guardasone, Castione de' Baratti, Cazzola, Torre, Sivizzano, e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Valmozzola, per le località Rovere, Branzone, Mariano, Castello, Castellaro, Roncotasco, Rovinella, San Martino, Verdese;

comune di Varano de' Melegari, per le località Maneia, Vianino, Serravalle, Viazzano, Riviano, Montesalso e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Varsi, per le località Tosca, Villora, Busi, Contile, Rocca, Pietrarada, Pessola, La Lubbia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6928)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1964.

Delimitazione delle zone, in provincia di Piacenza, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 14 febbraio 1964, n. 38, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge

21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionali durante il periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e lo Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Piacenza;

Decreta:

Per la provincia di Piacenza si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964:

comuni di Agazzano, Alseno, Bettola, Bobbio, Caminata, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Farini d'Olmo, Ferriere, Gazzola, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ponte dell'Olio, Travo, Vernasca, Ziano Piacentino, tutti per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6927)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1964.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Viste le disposizioni emanate con circolare n. 202 del 15 maggio 1964;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, e di opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti opzioni a scadenza, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino:

Tariffa n. 1u, relativa all'assicurazione, a vita intera a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa n. 1 e 2, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia su due teste parzialmente o totalmente reversibile;

Valori di opzione per la conversione del capitale assicurato a vita intera in una somma pagabile immediatamente;

Valori di opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in una somma ridotta pagabile immediatamente e in una assicurazione a vita intera per il capitale originario;

Valori di opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in un'assicurazione a vita intera.

Le suddette tariffe entreranno in vigore a decorrere dal 1° settembre 1964, in sostituzione delle analoghe attualmente in uso.

Roma, addì 27 agosto 1964

Il Ministro: MEDICI

(6969)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1964.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita, presentate dalla Soc. p. Az. Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Viste le disposizioni emanate con circolare n. 202 del 15 maggio 1964;

Vista la domanda della Soc. p. Az. Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, e di opzioni a scadenza;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti opzioni a scadenza, presentate dalla Soc. p. Az. Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano:

Tariffa n. 1u, relativa all'assicurazione, a vita intera a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa n. 1 e 2, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia su due teste parzialmente o totalmente reversibile;

Valori di opzione per la conversione del capitale assicurato a vita intera in una somma pagabile immediatamente;

Valori di opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in una somma ridotta pagabile immediatamente e in una assicurazione a vita intera per il capitale originario;

Valori di opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in un'assicurazione a vita intera.

Le suddette tariffe entreranno in vigore a decorrere dal 1° settembre 1964, in sostituzione delle analoghe attualmente in uso.

Roma, addì 27 agosto 1964

Il Ministro: MEDICI

(6968)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1964.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita, presentate dalla « Società Assicuratrice Industriale », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Viste le disposizioni emanate con circolare n. 202 del 15 maggio 1964;

Vista la domanda della « Società Assicuratrice Industriale », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di opzione a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti opzioni a scadenza, presentate dalla Società Assicuratrice Industriale, con sede in Torino:

Tariffa n. 1, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa n. 2 e n. 3, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia;

Valori di opzione per la conversione di un capitale pagabile a scadenza in una rendita vitalizia su due teste totalmente o parzialmente reversibile;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza in una assicurazione a vita intera;

Valori di opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in una somma ridotta pagabile immediatamente e in una assicurazione a vita intera per il capitale originario;

Valori di opzione per la conversione di un capitale assicurato a vita intera in una somma pagabile immediatamente.

Le suddette tariffe entreranno in vigore a decorrere dal 1° settembre 1964, in sostituzione delle analoghe attualmente in uso.

Roma, addì 27 agosto 1964

Il Ministro: MEDICI

(6970)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1964.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita, presentate dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Viste le disposizioni emanate con circolare n. 202 del 15 maggio 1964;

Vista la domanda della Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di opzione e scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti opzioni a scadenza, presentate dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma:

Tariffa 1u, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa n. 1 e 1a, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa 1 (2t), relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia.

Le suddette tariffe entreranno in vigore a decorrere dal 1° settembre 1964, in sostituzione delle analoghe attualmente in uso.

Roma, addì 27 agosto 1964

Il Ministro: MEDICI

(6967)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola e di lavoro di Longastrino, con sede in Longastrino (Ravenna)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 agosto 1964, la Società cooperativa agricola e di lavoro di Longastrino, con sede in Longastrino (Ravenna), costituita per rogito Bettucci in data 13 marzo 1950, repertorio 15734, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Malagola Riccardo.

(6955)

Scioglimento della Società cooperativa edile Fabbrecce, con sede in Pesaro

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 agosto 1964, la Società cooperativa edile Fabbrecce, con sede in Pesaro, costituita per rogito Fabbri in data 19 febbraio 1946, repertorio 11581, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Rombaldoni Raffaelle.

(6954)

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro, produzione e consumo, con sede in Monasterace (Reggio Calabria).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 agosto 1964, la Società cooperativa di lavoro, produzione e consumo, con sede in Monosterace (Reggio Calabria), costituita per rogito Pellizzieri in data 21 maggio 1945, repertorio 683, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella personale del dott. Gildo Dieni Maria.

(6953)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di una modifica allo statuto del Consorzio di bonifica della Piana di Fondi e Monte San Biagio, con sede in Fondi (Latina).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12614 in data 28 agosto 1964, è stata approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la modifica dell'ultimo comma dell'art. 7 dello statuto del Consorzio di bonifica della Piana di Fondi e Monte San Biagio, con sede in Fondi (Latina), deliberata dal commissario straordinario dell'Ente in data 1° agosto 1964.

(6960)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 170

Corso dei cambi del 4 settembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,83	624,82	624,84	624,80	624,84	624,84	624,84	624,84	624,84
$ Can.	579,75	579,70	579,65	579,90	579 —	579,80	579,90	579,72	579,70	579,70
Fr. Sv.	144,61	144,59	144,60	144,58	144,60	144,64	144,585	144,60	144,61	144,59
Kr. D.	90,15	90,15	90,15	90,16	90,10	90,17	90,165	90,15	90,15	90,14
Kr. N.	87,22	87,23	87.2250	87,235	87,20	87,22	87,24	87,20	87,22	87,22
Kr. Sv.	121,65	121,63	121,60	121,63	121,40	121,75	121,64	121,65	121,63	121,65
Fol.	173,01	173,04	173,05	173,04	172,90	172,95	173,02	173 —	173,02	173 —
Fr B.	12,56	12,54	12,5720	12,57	12.57	12,56	12,5695	12,56	12,57	12,57
Franco francese	127,51	127,51	127,53	127,5175	127,50	127,51	127,52	127,50	127,51	127,50
Lst.	1739,62	1739,45	1739,60	1739,50	1739,25	1739,70	1739,45	1739,55	1739,42	1739,55
Dm. occ.	157,15	157,14	157,16	157,15	157,15	157,15	157,15125	157,18	157,16	157,15
Scell. Austr.	24,21	24,20	24,21	24,20125	24,15	24,20	24,204	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,69	21,69	21,72	21,69	21,80	21,70	21,6915	21,70	21,69	21,69

Media dei titoli del 4 settembre 1964

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,675
Redimibile 3,50 % 1934	98,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	87,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	89,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	84,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 settembre 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	579,90
1 Franco svizzero	144,582
1 Corona danese	90,162
1 Corona norvegese	87,237
1 Corona svedese	121,635
1 Fiorino olandese	173,03
1 Franco belga	12,57
1 Franco francese	127,519
1 Lira sterlina	1739,475
1 Marco germanico	157,151
1 Scellino austriaco	24,203
1 Escudo Port.	21,691

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Acate, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Acate (Ragusa).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 27 luglio 1964, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Acate, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Acate (Ragusa), e pone la stessa in liquidazione;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il dott. Vincenzo Puglisi è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Acate, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Acate (Ragusa), ed i signori avv. Vincenzo Lantino, avv. Giuseppe Raniolo e dott. Sofio Biagio Schembari sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo III del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 agosto 1964

Il Governatore: CARLI

(7002)

Incorporazione della Banca popolare cooperativa di Città Sant'Angelo, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Città Sant'Angelo (Pescara) da parte della Banca popolare di Teramo, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Teramo, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello bancario in Città Sant'Angelo dell'azienda incorporata.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni adottate in data 10 maggio 1964 dalle assemblee dei soci della Banca popolare di Teramo, Società cooperativa a responsabilità limitata, e della Banca popolare cooperativa di Città Sant'Angelo (Pescara), Società cooperativa a responsabilità limitata;

Dispone:

Nulla osta all'incorporazione della Banca popolare cooperativa di Città Sant'Angelo, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Città Sant'Angelo (Pescara) da parte della Banca popolare di Teramo, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Teramo.

La Banca popolare di Teramo è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Città Sant'Angelo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 agosto 1964

Il Governatore: CARLI

(6966)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso a diciotto borse di studio presso istituti o laboratori esteri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il proprio decreto 26 dicembre 1945, n. 297, modificato con decreto del 18 giugno 1962, n. 1110;

Vedute le deliberazioni 21 luglio 1964, n. 1807 C/1, del Consiglio di presidenza, e 22 luglio 1964, n. 3230, della Giunta amministrativa.

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi a diciotto borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri.

Le diciotto borse sono ripartite fra i sottoelencati gruppi di discipline nel modo seguente:

a) scienze di architettura . . . . . borse n. 3
b) scienze storiche, filosofiche e filologiche » » 5
c) scienze giuridiche e politiche . . . . » » 5
d) scienze economiche, sociologiche e statistiche . . . . » » 5

I concorsi sono per titoli e sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraelencati.

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, né con altri analoghi assegni o sovvenzioni.

Art. 2.

La durata delle borse, sarà determinata dalla competente Commissione giudicatrice in relazione al programma di studi e ricerche proposto dal candidato: essa non potrà comunque essere superiore a dodici mesi.

La stessa Commissione stabilirà altresì l'istituto o laboratorio presso il quale il candidato dovrà compiere gli studi e le ricerche programmate.

L'ammontare di ogni borsa sarà stabilito dal CNR a suo discrezionale e insindacabile giudizio, e comprenderà, oltre ad una somma forfettaria per le spese di viaggio, un assegno mensile per l'intera durata della borsa, che dovrà intendersi concesso a copertura sia delle spese di soggiorno sia di qualunque altra eventuale spesa inerente al godimento della borsa stessa.

L'importo dell'assegno mensile varierà da un minimo di L. 195.000 ad un massimo di L. 273.000 lorde, secondo il Paese di destinazione e l'anzianità di laurea dell'assegnatario: l'importo massimo potrà essere attribuito soltanto a coloro che, alla data di scadenza del presente bando, abbiano maturato un'anzianità di laurea di oltre cinque anni e debbano usufruire della borsa negli Stati Uniti d'America.

Agli assegnatari che abbiano ininterrottamente e lodevolmente usufruito della borsa, sarà corrisposto, *una tantum*, previo parere favorevole del competente Comitato nazionale del CNR in merito all'attività svolta all'estero, un premio finale il cui importo sarà di L. 257.000 o di L. 156.000 lorde, secondo che, il borsista abbia maturato o no, alla data di scadenza del presente bando, un'anzianità di laurea di oltre cinque anni.

A giudizio insindacabile del CNR le borse potranno essere sostituite, in tutto o in parte, con altre analoghe borse o sovvenzioni messe a disposizione degli studiosi o ricercatori italiani da parte di governi, enti, istituti o laboratori scientifici stranieri: a questo effetto, i concorrenti alle borse di studio del CNR assumono, per il fatto stesso della loro partecipazione al concorso, l'impegno di ottemperare a tutti gli adempimenti, che fossero eventualmente richiesti dal governo, ente, istituto, o laboratorio estero, per l'assegnazione delle predette borse o sovvenzioni.

I borsisti non godranno di alcuna forma di assicurazione da parte del CNR. E' pertanto consigliabile che essi provvedano ad assicurarsi personalmente contro ogni eventuale rischio.

Art. 3.

Possono prendere parte ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea, presso una Università o Istituto superiore italiano.

Non possono tuttavia parteciparvi: *a*) i professori universitari di ruolo e coloro che appartengano a categorie di personale equiparate ai professori universitari di ruolo; *b*) coloro che abbiano già usufruito, o usufruiscano, o debbano usufruire di una delle analoghe borse di studio per l'estero precedentemente messe a concorso dal CNR o di una delle borse NATO precedentemente messe a concorso dal Ministero degli affari esteri.

Non è consentito di prendere parte a più di due dei concorsi indicati nell'art. 1.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta legale da L. 200, secondo lo schema unito al presente bando, e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche - Segreteria generale - in Roma, piazzale delle Scienze n. 7, entro il perentorio termine del 10 ottobre 1964.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, l'aspirante deve indicare con chiarezza e precisione:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita;

b) a quale dei concorsi indicati nell'art. 1 intenda partecipare;

c) per quali ricerche utilizzerebbe la borsa e per quale durata;

d) l'istituto o laboratorio nel quale preferirebbe compiere tali ricerche;

e) le lingue straniere che conosce in grado tale da poter usufruire utilmente della borsa;

f) la residenza;

g) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità;

h) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

i) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

l) di non aver usufruito di alcuna delle borse di cui al secondo comma, lett. *b*), dell'art. 3.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunle del luogo in cui l'aspirante risiede: per i dipendenti dello Stato o di Enti pubblici, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame;

2) almeno un lavoro, a stampa o dattiloscritto, in tre copie, al quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo che ritenga utile presentare nel proprio interesse;

3) programma particolareggiato, in quattro copie, delle ricerche per le quali l'aspirante ha chiesto di utilizzare la borsa;

4) *curriculum vitae e studiorum*, in quattro copie;

5) elenco, in quattro copie, di tutti i documenti e titoli presentati.

Il certificato di laurea e gli altri certificati eventualmente presentati al concorso dovranno essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo.

Le copie dei lavori, a stampa, o dattiloscritti, e quelle del programma di ricerche, del *curriculum* e dell'elenco dei documenti e titoli dovranno pervenire al CNR ordinate in tre distinte serie, ciascuna delle quali comprenderà una copia di tutti i lavori presentati, una copia del programma di ricerca, una del *curriculum* e una dell'elenco; la quarta copia del programma, del *curriculum* e dell'elenco andrà unita alla domanda.

Le copie dei lavori potranno essere inviate al CNR in pacco separato dal piego contenente la domanda, il certificato di laurea e gli altri eventuali certificati: il pacco dovrà portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, la indicazione del nome, cognome e indirizzo del candidato e del concorso al quale egli intende partecipare.

Non si terrà conto delle domande, dei titoli e dei documenti presentati o pervenuti al CNR dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza di tale termine, risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati, ancorchè si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati.

La data di presentazione o di arrivo al Consiglio nazionale delle ricerche delle domande e dei relativi documenti è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo di archivio.

Art. 5.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi dovranno presentare domanda separata per ciascuno di essi. Una soltanto delle due domande dovrà essere corredata della prescritta documentazione; nell'altra l'aspirante potrà limitarsi a far diferimento ai documenti allegati alla prima.

Art. 6.

Ciascun concorso sarà giudicato da una Commissione nominata dal presidente del CNR.

Nel suo giudizio la Comissione terrà conto non soltanto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, ma anche del programma da loro presentato e della loro preparazione nel campo specifico delle ricerche previste dal programma stesso.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, la Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio su ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti: sono compresi nella graduatoria, per ordine di merito, determinato dal voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore agli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone. E' esclusa ogni designazione *ex æquo*.

Nei riguardi dei candidati non compresi nella graduatoria, la relazione contiene soltanto il giudizio espresso dalla Commissione, senza indicazione del voto attribuito.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori è costituita dai candidati che risultino compresi, entro il limite del numero delle borse messe a concorso, nella graduatoria di cui all'art. 7, secondo l'ordine di questa.

Nella ipotesi prevista dall'art. 5, ove il candidato risulti vincitore di più di un concorso, spetterà al CNR di stabilire quale borsa debba essergli attribuita.

Le borse che restino disponibili per rinunzia o decadenza dei vincitori, o per altro motivo, potranno essere assegnate ai successivi graduati idonei, secondo l'ordine di classifica.

Art. 9.

Il CNR provvederà a notificare a ciascun concorrente lo esito del concorso, comunicandogli se sia stato o no classificato fra i candidati giudicati meritevoli delle borse e, in caso affermativo, il posto che occupa nella relativa graduatoria e la votazione riportata.

Art. 10.

I candidati classificati nella graduatoria dei vincitori e quelli eventualmente chiamati a subentrare ai vincitori ai sensi dell'art. 8, comma terzo, entro il trentesimo giorno successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, dovranno far pervenire al CNR, a pena di decadenza, i seguenti certificati:

1) il certificato di nascita;

2) il certificato di cittadinanza italiana;

3) il certificato di buona condotta;

4) il certificato generale del casellario giudiziario.

I certificati debbono essere redatti sulla prescritta carta legale; quelli di cui ai numeri 2), 3) e 4) debbono inoltre essere di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande d'ammissione ai concorsi.

Coloro che siano dipendenti di ruolo di Amministrazioni dello Stato potranno presentare, in luogo dei certificati mede-

simi, una attestazione in carta legale, rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande d'ammissione ai concorsi, e da cui risulti che si trovano in attività di servizio: tale attestazione dovrà indicare, tra l'altro, anche la data di nascita dell'interessato.

Le disposizioni dei precedenti tre commi non si applicano al personale appartenente ai ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 11.

Le borse sono conferite con decreto del presidente del CNR

Nel perentorio termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale sarà data loro notizia del formale conferimento della borsa, gli assegnatari dovranno far pervenire al CNR a pena di decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima alle condizioni tutte loro comunicate. Con detta dichiarazione gli assegnatari dovranno inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la loro personale responsabilità, che non usufruiranno, durante tutto il periodo di godimento della borsa del C.N.R. di altre borse di studio, né di altri analoghi assegni o sovvenzioni.

Art. 12.

Il periodo di godimento delle singole borse decorrerà dalla data in cui l'assegnatario avrà effettivamente iniziato, presso l'istituto o laboratorio a cui sarà stato destinato, le ricerche in programma.

Il titolare della borsa dovrà dare inizio agli studi e alle ricerche in programma entro il termine che gli sarà fissato dal CNR e comunque non oltre il 31 dicembre 1965 e dovrà quindi continuarle regolarmente e ininterrottamente per la intera durata della borsa. Coloro che non ottemperino a tali disposizioni, o che si rendano comunque responsabili di altra grave mancanza, saranno dichiarati decaduti dalla borsa.

Art. 13.

Il pagamento delle borse sarà effettuato in rate anticipate. Il numero delle rate, l'importo e le modalità di pagamento di ciascuna di esse saranno stabilite dal CNR all'atto dell'assegnazione delle singole borse.

Coloro che siano incorsi nella dichiarazione di decadenza prevista dall'art. 12 saranno tenuti a restituire il rateo della borsa inerente al periodo successivo alla data di docorrenza del relativo provvedimento.

Art. 14.

Entro congruo termine dalla scadenza della borsa, l'assegnatario dovrà trasmettere al CNR una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute. La relazione dovrà essere corredata di una dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio frequentato dall'interessato, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale egli avrà atteso agli studi e ricerche anzidetti.

Ove i risultati delle ricerche siano stati oggetto di una memoria, l'assegnatario, oltre la relazione, dovrà trasmettere al CNR anche copia della memoria.

Art. 15.

A coloro cui siano state conferite le borse saranno restituiti immediatamente i titoli e certificati presentati a corredo delle domande di ammissione ai concorsi, ad eccezione del certificato di laurea; agli altri concorrenti i titoli e documenti presentati saranno invece restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 27 luglio 1964

Il presidente: G. Polvani

SCHEMA DI DOMANDA

Al Consiglio nazionale delle ricerche - Segreteria generale - Piazzale delle Scienze, 7 — Roma

Il sottoscritto . . . .
(nome e cognome)
nato a . . . . (Provincia di . . . . .)
il . . . . residente a . . . . .
(giorno, mese, anno di nascita)
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto da codesto CNR con bando del 27 luglio 1964, per il conferimento di borse di studio per l'estero nelle discipline attinenti a . . . .

Intenderebbe usufruire della borsa presso l'Istituto . . . . dell'Università di . . . . diretto dal prof. . . . . per un periodo di mesi . . . per compiervi studi e ricerche nel campo . . . . secondo l'accluso programma.

Il sottoscritto dichiara di avere una buona conoscenza delle seguenti lingue straniere . . . .

Dichiara inoltre, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario precisare di quali condanne si tratti);

c) di non aver usufruito di altra borsa di studio per l'estero del CNR o della NATO (in caso contrario precisare di quale borsa di tratti).

Desidera che le comunicazioni riguardanti il concorso gli siano inviate al seguente indirizzo: . . . .

. . . . lì 1964

Firma (nome e cognome)
. . . .

N.B. — La firma dev'essere autenticata, ai sensi dell'art. 4 del bando.

(6833)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a centocinque borse per studi e ricerche nel campo delle scienze esatte, sperimentali e tecniche, offerte dalla NATO per il 1964-65.

1) Il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Consiglio nazionale delle ricerche, bandisce i concorsi, per titoli, a centocinque borse di studio, messe a disposizione di giovani ricercatori italiani dall'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO) per il 1964-1965, nell'intento di incoraggiare gli studi e le ricerche nel campo specifico e di promuovere una più stretta collaborazione tra gli scienziati dei Paesi della Comunità Atlantica.

2) Le predette borse sono destinate a studi e ricerche da compiersi presso istituti o laboratori esteri, nel campo delle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche, e sono ripartite fra i vari gruppi di discipline nel modo che segue:

a) per la matematica	borse n.	3
b) per la fisica	» »	12
c) per la chimica	» »	19
d) per l'ingegneria	» »	7
e) per la biologia	» »	22
f) per la medicina	» »	19
g) per l'agricoltura e la zootecnia	» »	13
h) per la geografia, la geologia e la mineralogia	» »	10

I concorsi sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraelencati.

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, nè con altri analoghi assegni o sovvenzioni.

3) *Durata delle borse.*

La durata delle borse sarà determinata dalla Commissione giudicatrice in relazione al programma di studi e di ricerche proposto dal candidato: essa non potrà comunque essere superiore a 12 mesi. La stessa Commissione stabilirà altresì l'istituto o il laboratorio presso il quale il candidato dovrà compiere gli studi e le ricerche programmati.

4) *Entità delle borse.*

L'ammontare di ogni borsa sarà stabilito dal Consiglio nazionale delle ricerche a suo discrezionale ed insindacabile giudizio e comprenderà, oltre ad una somma forfettaria per le spese di viaggio, un assegno mensile per l'intera durata della borsa, che dovrà intendersi concesso a copertura sia delle spese di soggiorno, sia di qualunque altra eventuale spesa inerente al godimento della borsa stessa, compresi eventuali contributi di laboratorio.

L'importo dell'assegno mensile varierà da un minimo di L. 180.000 ad un massimo di L. 250.000 nette, secondo il Paese di destinazione e l'anzianità di laurea dell'assegnatario: l'importo massimo potrà essere attribuito soltanto a coloro che,

alla data di scadenza del presente bando, abbiano maturato un'anzianità di laurea di oltre cinque anni e debbano usufruire della borsa negli Stati Uniti d'America.

Agli assegnatari che abbiano ininterrottamente e lodevolmente usufruito della borsa, sarà inoltre corrisposto *una tantum*, previo parere favorevole del competente Comitato nazionale del CNR in merito all'attività svolta all'estero, un premio finale il cui importo sarà di L. 230.000 o di L. 140.000 nette secondo che il borsista abbia maturato o no, alla data di scadenza del presente bando, un'anzianità di laurea di oltre cinque anni.

I borsisti non godranno di alcuna forma di assicurazione, nè da parte della NATO, nè da parte del Ministero degli affari esteri, né da parte del Consiglio nazionale delle ricerche. E' pertanto consigliabile che essi provvedano ad assicurarsi personalmente contro ogni eventuale rischio.

5) *Condizioni e formalità per la partecipazione ai concorsi.*

Possono prendere parte ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in una Università o Istituto superiore italiano.

Non possono tuttavia parteciparvi: *a*) i professori universitari di ruolo, e coloro che appartengano a categorie di personale equiparate ai professori universitari di ruolo; *b*) coloro che, avendo già usufruito di una delle borse per l'estero del CNR o della NATO, abbiano altresì usufruito o usufruiscano o debbano usufruire di altra borsa per l'estero della NATO.

Non è consentito di partecipare a più di due dei concorsi indicati al paragrafo 2.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta legale da L. 200, secondo lo schema unito al presente bando, e firmate dagli aspiranti di proprio pugno devono essere presentate o fatte pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche - Segreteria generale - in Roma, piazzale delle Scienze n. 7, entro il perentorio termine del 10 ottobre 1964.

Nella domanda (possibilmente dattiloscritta) l'aspirante deve indicare con chiarezza e precisione:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita;

b) residenza;

c) a quale dei concorsi indicati al paragrafo 2 intenda partecipare;

d) per quali studi e ricerche utilizzerebbe la borsa e per quale durata;

e) l'istituto o il laboratorio nel quale preferirebbe compiere gli studi e le ricerche;

f) le lingue straniere che conosce in grado tale da poter usufruire utilmente della borsa;

g) l'indirizzo a cui desidera che gli siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità:

h) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

i) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

l) se abbia o no usufruito di altra borsa di studio per l'estero del CNR o della NATO.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede: per i dipendenti dello Stato o di Enti pubblici, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame;

2) almeno un lavoro, a stampa o dattiloscritto, in tre copie, al quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo che ritenga utile presentare nel proprio interesse;

3) programma particolareggiato, in quattro copie, degli studi e delle ricerche per i quali l'aspirante ha chiesto di utilizzare la borsa;

4) *curriculum vitae* e *studiorum*, in quattro copie;

5) elenco, in quattro copie, di tutti i documenti e titoli presentati.

Il certificato di laurea e gli altri certificati eventualmente presentati al concorso dovranno essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo e dovranno essere prodotti in originale o in copia autentica.

Le copie dei lavori, a stampa o dattiloscritti, e quelle del programma di studi e ricerche, del *curriculum* e dell'elenco dei documenti e titoli dovranno pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche ordinate in tre distinte serie, ciascuna delle quali comprenderà una copia di tutti i lavori presentati, una copia del programma, una del *curriculum* e una dell'elenco: la quarta copia del programma, del *curriculum* e dell'elenco andrà unita alla domanda.

Le copie dei lavori potranno essere inviate in pacco separato dal piego contenente la domanda, il certificato di laurea e gli altri eventuali certificati: il pacco dovrà portare, tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del candidato e del concorso al quale egli intende partecipare.

Non si terrà conto delle domande, dei titoli e dei documenti presentati o pervenuti dopo il termine di cui al quarto comma del presente paragrafo, anche se spediti in tempo utile, né si terrà conto delle domande che, alla scadenza di tale termine risultassero sfornite della prescritta documentazione, né sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati, ancorchè si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati. La data di presentazione o di arrivo al Consiglio nazionale delle ricerche delle domande e dei relativi titoli e documenti è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo di archivio.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi dovranno presentare domanda separata per ciascuno di essi. Una soltanto delle due domande dovrà essere corredata della prescritta documentazione; nell'altra l'aspirante potrà limitarsi a far riferimento ai documenti allegati alla prima.

6) *Commissioni giudicatrici - Svolgimento dei concorsi.*

Ciascun concorso sarà giudicato da una Commissione nominata dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nel suo giudizio la Commissione terrà conto non soltanto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, ma anche del programma da loro presentato e della loro preparazione nel campo specifico delle ricerche previste dal programma stesso.

Al termine dei suoi lavori la Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio su ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti: sono compresi nella graduatoria, per ordine di merito, determinato dal voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore agli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone. E' esclusa ogni designazione *ex aequo*.

Nei riguardi dei candidati non compresi nella graduatoria, la relazione contiene soltanto il giudizio espresso dalla Commissione, senza indicazione del voto attribuito.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

La graduatoria dei vincitori è costituita dai candidati che risultino compresi, entro il limite del numero delle borse messe a concorso, nella graduatoria di cui al terzo comma del presente paragrafo, secondo l'ordine di questa.

Nell'ipotesi prevista nell'ultimo comma del paragrafo 5, ove il candidato risulti vincitore di più di un concorso, spetterà al Consiglio nazionale delle ricerche di stabilire quale borsa debba essergli attribuita.

Le borse che restino disponibili per rinunzia o decadenza dei vincitori, o per altro motivo, potranno essere assegnate ai successivi graduati idonei, secondo l'ordine di classifica.

7) *Comunicazioni relative ai risultati del concorso.*

Il Consiglio nazionale delle ricerche provvederà a notificare a ciascun concorrente l'esito del concorso, comunicandogli se sia stato o no classificato fra i candidati giudicati meritevoli delle borse e, in caso affermativo, il posto che occupa nella relativa graduatoria e la votazione riportata.

I candidati classificati nella graduatoria dei vincitori e quelli eventualmente chiamati a subentrare ai vincitori ai sensi dell'ultimo comma del paragrafo 6, entro il trentesimo giorno successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, dovranno far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, sotto pena di decadenza, i seguenti certificati:

1) il certificato di nascita;

2) il certificato di cittadinanza italiana;

3) il certificato di buona condotta;

4) il certificato generale del casellario giudiziario.

I certificati debbono essere redatti sulla prescritta carta legale; quelli di cui ai nn. 2), 3) e 4) debbono inoltre essere di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Coloro che siano dipendenti di ruolo di Amministrazioni dello Stato potranno presentare, in luogo dei certificati mede-

simi un'attestazione in carta legale, rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi dalla data stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, e da cui risulti che si trovino in attività di servizio: tale attestazione dovrà indicare, tra l'altro, anche la data di nascita dell'interessato.

Le disposizioni dei precedenti tre commi non si applicano al personale appartenente ai ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche.

8) *Assegnazione delle borse.*

Le borse sono conferite con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nel perentorio termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale sarà data loro notizia del formale conferimento della borsa, gli assegnatari dovranno far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, a pena di decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima alle condizioni tutte loro comunicate. Con detta dichiarazione gli assegnatari dovranno inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la loro personale responsabilità, che non usufruiranno, durante tutto il periodo di godimento, della borsa NATO, di altre borse di studio, né di altri analoghi assegni o sovvenzioni.

9) *Disposizioni concernenti il godimento delle borse di studio e gli obblighi del borsista.*

Il periodo di godimento delle singole borse decorrerà dalla data in cui l'assegnatario avrà effettivamente iniziato, presso l'istituto o laboratorio cui sarà stato destinato, le ricerche in programma.

Il titolare della borsa dovrà dare inizio agli studi e alle ricerche in programma entro il termine che gli sarà fissato dal Consiglio nazionale delle ricerche e comunque non oltre il 31 dicembre 1965 e dovrà quindi continuarle regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata della borsa. Coloro che non ottemperino a tali disposizioni, o che si rendano comunque responsabili di altra grave mancanza, saranno dichiarati decaduti dalla borsa.

Il pagamento delle borse sarà effettuato in rate anticipate. Il numero delle rate, l'importo e le modalità di pagamento di ciascuna di esse saranno stabilite dal CNR all'atto dell'assegnazione delle singole borse.

Coloro che siano incorsi nella dichiarazione di decadenza, ai sensi del precedente comma, saranno tenuti a restituire il rateo della borsa inerente al periodo successivo alla data di decorrenza del relativo provvedimento.

Entro congruo termine dalla scadenza della borsa, l'assegnatario dovrà trasmettere al Consiglio nazionale delle ricerche una particolareggiata relazione sugli studi e le ricerche compiuti. La relazione dovrà essere corredata di una dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio frequentato dall'interessato, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale egli avrà atteso agli studi e ricerche anzidetti.

Ove i risultati tratti dal borsista siano stati oggetto di una memoria, l'assegnatario, oltre la relazione, dovrà trasmettere al CNR, anche copia della memoria.

10) *Restituzione dei titoli e documenti.*

A coloro cui siano state conferite le borse saranno restituiti immediatamente i titoli e certificati presentati a corredo delle domande di ammissione ai concorsi, ad eccezione del certificato di laurea; agli altri concorrenti saranno invece restituiti tutti i titoli e documenti presentati, solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati e dell'attestazione indicati nel paragrafo 7.

Roma, addì 25 luglio 1964

Il direttore generale: DEL BALZO

SCHEMA DI DOMANDA

Al Consiglio nazionale delle ricerche - Segreteria generale - Piazzale delle Scienze, 7 — ROMA

Il sottoscritto . . . .
(nome e cognome)
nato a . . . . . . (Provincia di . . . . .)
il . . . . residente a . . . . . .
(giorno, mese, anno di nascita)
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con codesto CNR con bando del 25 luglio 1964, per il conferimento di borse di studio per l'estero, messe dalla NATO a disposizione di giovani ricercatori italiani, nelle discipline attinenti a . . . .
. . . .

Intenderebbe usufruire della borsa presso l'Istituto o Laboratorio . . . .
dell'Università di . . . . diretto dal prof. . . . .
per un periodo di mesi . . per compiervi studi e ricerche nel campo . . . .
. . . .
secondo l'accluso programma.

Il sottoscritto dichiara di avere una buona conoscenza delle seguenti lingue straniere . . . .

Dichiara inoltre, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario precisare di quali condanne si tratti);

c) di non aver usufruito di altra borsa di studio per l'estero del CNR o della NATO (in caso contrario precisare di quale borsa si tratti).

Desidera che le comunicazioni riguardanti il concorso gli siano inviate al seguente indirizzo: . . . .

. . . . li . . . . . . 1964 . . .

Firma (nome e cognome)
. . . .

N.B. — La firma dev'essere autenticata, ai sensi dell'art. 5 del bando.

(6834)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso a settantaquattro posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura - carriera direttiva.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1963, registro n. 14, foglio n. 53, con il quale è stato indetto un concorso a settantaquattro posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva;

Visti il decreto ministeriale 6 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1964, registro n. 4, foglio n. 29, ed il decreto ministeriale 10 luglio 1964, in corso di registrazione, relativi alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso indicato;

Considerato che il prof. Nello Lupori, libero docente di economia e politica agraria nell'Università di Roma, trovasi nella impossibilità di partecipare ai lavori della Commissione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Nello Lupori, è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso a settantaquattro posti di ispettore aggiunto indicato nelle premesse, il prof. Giacomo Giorgi, ordinario di estimo rurale e libero docente in economia e politica agraria nell'Università di Perugia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1964
Registro n. 12, foglio n. 37. — ANGELINI

(6943)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina della Sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Reggio Calabria incaricata dell'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a millesettecentosessantanove posti di aspiranti assuntori di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, da iscrivere nella Sezione 3ª dei rispettivi albi compartimentali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 22 febbraio 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relative ai pubblici concorsi per titoli ed esami, a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, da iscrivere nella Sezione 3ª dei rispettivi albi compartimentali;

Visto che dei millesettecentosessantanove posti complessivi centoventicinque vengono riservati al Compartimento di Reggio Calabria;

Vista la propria deliberazione n. 7/P.2.1.1. dell'8 luglio 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

Per l'espletamento del pubblico concorso a centoventicinque posti di aspiranti ad assuntorie, citato nelle premesse, è nominata la seguente Sottocommissione in aggiunta alla Commissione originaria per il Compartimento di Reggio Calabria:

Nicosia p. i. Francesco, segretario tecnico capo, membro;
Latella Pietro, revisore capo, membro;
Cogliandro Domenico, segretario, segretario.

Roma, addì 28 agosto 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(6949)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per l'assunzione di duecentodue operai dello Stato di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale n. 17/Conc. in data 13 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1964, registro n. 51 Difesa-Esercito, foglio n. 190, con il quale è stato indetto un concorso per l'assunzione di duecentodue operai dello Stato di 2ª categoria presso l'Amministrazione dell'Esercito;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, concernenti i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti nelle Amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per l'assunzione di duecentodue operai dello Stato di 2ª categoria nel ruolo degli operai del Ministero della difesa-Esercito, indetto con il decreto ministeriale n. 17/Conc. in data 13 maggio 1964, è costituita come di seguito:

Presidente:
Pastore dott. Pasquale, direttore generale.

Membri:
Cicciomessere Vito, colonnello del Genio;
Diaferia dott. Michele, direttore di divisione;
Petrignani Enzo, ten. col. S.Te.A.;
Bachiorri Elio, capitano S.Te.M.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta il consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione centrale dell'Esercito Cossu dott. Giuseppe.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione ed al segretario verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1964
Registro n. 70 Difesa-Esercito, foglio n. 268

(6964)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sessantaquattro posti di consigliere di 3ª classe in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 8 del mese di agosto 1964 è pubblicato il decreto ministeriale n. 9392 del 22 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1964, registro n. 27, foglio n. 112, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso pubblico per esami a sessantaquattro posti di consigliere di 3ª classe in prova dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, indetto con decreto ministeriale n. 19952 del 2 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1962, registro n. 69, foglio n. 66.

(6950)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 391 in data 8 marzo 1961, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 1828 in data 13 giugno 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso suddetto;

Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che le vincitrici delle condotte ostetriche di Alessandria (San Giuliano Vecchio - San Giuliano Nuovo); Carrega Ligure; Oviglio; hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse alle candidate che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee al concorso di cui in premessa, sono state dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicata:

1) Lazzarino Domenica: Alessandria (San Giuliano Vecchio - San Giuliano Nuovo);
2) Dania Carla: Oviglio;
3) Bocchio Mariuccia: Carrega Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 26 agosto 1964

Il medico provinciale: SIRCANA

(6962)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Graduatoria di merito del concorso al posto di medico addetto all'Ufficio di igiene del comune di Pescara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7207 del 25 novembre 1963, con il quale fu bandito il concorso per titoli e per esami per il conferimento di un posto di medico addetto all'Ufficio d'igiene del comune di Pescara;
Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice del concorso predetto;
Visti gli atti relativi ai lavori della citata Commissione e riconosciute le regolarità del procedimento;
Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei dichiarati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Lanza Olimpio . punti 155,532 su 200
2. Roberti Domenico Rosario » 138,170 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pescara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dello Ufficio del medico provinciale di Pescara e del comune di Pescara.

Pescara, addì 18 agosto 1964

Il medico provinciale: FRANCO

(6909)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI POTENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Potenza.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 508 del 2 marzo 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1963;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 relativo a modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Viste le designazioni del Ministero della sanità della Prefettura di Potenza, dell'Ordine provinciale dei veterinari di Potenza, nonchè dei Comuni interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1963, è costituita come segue:

Presidente:
Maddalena dott. Paolo, vice prefetto vicario della Prefettura di Potenza.

Componenti:
Antonucci dott. Federico, veterinario provinciale superiore, dirigente dell'Ufficio veterinario provinciale di Matera;
Stellato dott. Agostino, direttore di sezione in servizio presso la Prefettura di Potenza;
Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria;
Romboli prof. Bruno, docente di anatomia patologica veterinaria;
Genovese dott. Emanuele, veterinario condotto.

Segretario:
Balestrino dott. Antonio, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Potenza, della Prefettura di Potenza e dei Comuni interessati.

Potenza, addì 24 agosto 1964

Il veterinario provinciale: CAPUANO

(6963)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.